



*Ministero dell'Istruzione*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza**

**LA DIRIGENTE**

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTA** la Legge n.296 del 27/12/2006 con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
- VISTO** il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l'aggiornamento delle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 400 del 12/06/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- VISTO** il decreto di questo ufficio prot. 361 del 03/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado;
- VISTO** l'art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018 che riporta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia e Primaria;
- VISTO** in particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'articolo 1-*quinques* della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *"al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico"*;
- VISTE** le note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018, relative agli adempimenti degli Uffici Scolastici in attuazione dell'ex articolo 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, con le quali il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questo Ufficio deve adottare;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTA** la nota MIUR prot. 1899 del 7 ottobre 2019, relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso in esame, a seguito delle suddette sentenze del Consiglio di Stato espresse;



- VISTI** i decreti di questo ufficio prott. n. 4520 dell'8/10/2015 e n. 1248 del 01/03/2016 con cui si è provveduto ad inserire con riserva "T" nella III fascia delle GAE per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la Scuola Primaria (EEEE), posto comune, l'insegnante DEMA Teresa, nata il 08/03/1973 (PZ), beneficiaria, tra gli altri, dell'ordinanza n. 3900/2015 del Consiglio di Stato, resa su ricorso 2466/2015, avverso la sentenza in forma breve del TAR Lazio n. 7856/2014 su ricorso RG. 8558/2014;
- VISTA** la nota di questo ufficio prot. 7877 dell'11/08/2018, con il quale l'insegnante DEMA Teresa viene individuata quale destinataria di immissione in ruolo nella scuola primaria - posto comune per l'anno scolastico 2018/2019;
- PRESO ATTO** della nota M.I. prot. 709 del 20 maggio 2020, riguardante l'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza;
- VISTA** la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione";
- VISTA** la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Stralcio, n. 10699 del 27/07/2022 che ha definitivamente rigettato il ricorso RG 8558/2014 con la quale organo giudicante, "definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte lo respinge";
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Stralcio, n. 10699/2022, procedendo al depennamento dalle rispettive graduatorie ad esaurimento e conseguenti operazioni giuridiche previste dalle citate norme nei confronti di DEMA Teresa (08/03/1973) destinataria della sentenza di rigetto;
- VERIFICATA** la posizione giuridica di DEMA Teresa (08/03/1973), interessata dalla predetta sentenza, in relazione agli effetti del depennamento sull'incarico a tempo indeterminato;
- CONSIDERATO** dunque che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti T.I. e/o T.D. eventualmente già conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo, secondo le indicazioni delle note ministeriali citate;
- ACCERTATO** altresì che DEMA Teresa (08/03/1973) non avrebbe avuto altrimenti diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato per la provincia di Potenza per l'insegnamento nella Scuola primaria posto comune per l'anno scolastico 2018/2019;
- RITENUTO** che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;
- VISTO** l'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale "le sentenze di primo grado sono esecutive";

## DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Stralcio, n. 10699/2022, pubblicata in data 27/07/2022, il depennamento dell'insegnante sottoelencata, inserita "con riserva", dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'infanzia e/o primaria e/o connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del relativo servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici ai sensi



dell'articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale, “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.

DATI ANAGRAFICI	Data di nascita	GAE DI CANCELLAZIONE	Stato Giuridico	Sede di servizio	EFFETTO SUL CONTRATTO
DEMA TERESA	08/03/1973	EEEE	RUOLO GAE con clausola risolutoria	I.C. PIETRAGALLA Potenza - PZEE829011	Revoca contratto a tempo indeterminato-risoluzione

La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Pietragalla, con atto a propria firma, procederà alla risoluzione, con decorrenza immediata, del contratto a tempo indeterminato. In relazione a quanto disposto con il presente provvedimento verranno effettuate le necessarie operazioni di modifica dei dati al SIDI.

La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Pietragalla curerà la notifica del presente atto a DEMA Teresa, con preghiera di restituzione al disponente Ufficio di copia dell'avvenuta notifica; provvederà, altresì, all'immediato invio della comunicazione della data di decorrenza della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai competenti servizi del MEF e alla connessa variazione della posizione al SIDI.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall'ordinamento.

### LA DIRIGENTE

- Debora INFANTE-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Alla docente interessata tramite la scuola di titolarità

Alla Dirigente Scolastica I.C. Pietragalla

[pzic82900vpec.istruzione.it](mailto:pzic82900vpec.istruzione.it)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia

LORO SEDI

All'USR Basilicata

SEDE

Alle OO.SS. provinciali comparto "Istruzione e Ricerca"

LORO SEDI

Agli AA.TT. della Repubblica

LORO SEDI